

PARTE II

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999 n. 13¹

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

testo annotato e coordinato con le modifiche introdotte dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1² e dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 21.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto della legge)

1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59)³ la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.

Articolo 2 (Ruolo della Regione)

1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.
2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando, le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.
3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.
4. La Regione promuove, di concerto con le Province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano territoriale di coordinamento della costa⁴, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.
5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.

¹ La presente legge regionale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 5 maggio 1999 n. 8 – Parte I.

² Tale legge regionale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 9 gennaio 2002 n. 1 – Parte I ed è entrata in vigore il giorno successivo.

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario.

⁴ Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 19.12.2000 e pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 6 – parte II – del 7 febbraio 2001.

TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE
DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

Articolo 3
(Competenze della Regione)

1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:
- a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
 - b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
 - c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
 - d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi.
 - e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
 - f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;
 - g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.
3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.

Articolo 4
(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:
- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996⁵;
 - b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
 - c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.

Articolo 5
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:
- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

⁵ *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.*

- b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;
 - c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
 - d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
 - e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
 - f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.
- 1bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo ⁶.

Articolo 6

(Approvazione dei progetti)

1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.
3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

Articolo 7

(Norma transitoria)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Articolo 8

(Competenze della Regione)

1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:
 - a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;
 - a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali ⁷;

⁶ Comma aggiunto dal comma 1 bis) dell'articolo 1 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 21.

⁷ Lettera aggiunta dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle

- b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ⁸ sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
 - c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
 - d) all'estimo navale.
- d bis) all'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti ⁹;
- d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti ⁹.

Articolo 9

(Competenze delle Province)

1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative:
- a) al rifornimento idrico delle isole;
 - b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
 - c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.

Articolo 10

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
- a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
 - b) al rilascio e rinnovo [, sulla base di propri regolamenti,] ¹⁰ di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;
 - c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del piano di utilizzazione delle aree [e dei piani di spiaggia] ¹¹, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
 - d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
 - e) alla vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

concessioni demaniali marittime”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002.

⁸ *Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo è stato approvato dal Consiglio regionale della Liguria con deliberazione n. 18 del 9/04/2002.*

⁹ *Le lettere d bis) e d ter) sono state aggiunte dall'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 21.*

¹⁰ *Parole soppresse dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 1/2002.*

¹¹ *Parole soppresse dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2002.*

Articolo 11

(Piano di utilizzazione delle aree)

1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione può altresì contenere indirizzi e criteri per assicurare una pianificazione integrata dell'assetto costiero¹².

1 bis. La Giunta regionale, nel piano di utilizzazione, individua tipologie di concessioni demaniali marittime rilasciabili previo nulla-osta della Regione¹³.

1 ter) L'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) nei confronti delle opere oggetto di nulla - osta demaniale marittimo è rilasciata dalla Regione, in modifica al riparto di competenze individuato dalla legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni¹⁴.

1 quater) Il nulla - osta e l'autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima)¹⁵.

2. La Giunta regionale predispose il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.

3. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione¹⁶.

Articolo 12

(Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo)

1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.

2.¹⁷

¹² Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della costa rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 59 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e successive modificazioni."

¹³ Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2002.

¹⁴ Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 21.

¹⁵ Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 21.

¹⁶ Comma così sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato dal Consiglio regionale si attua attraverso i piani di spiaggia comunali che costituiscono strumenti di natura programmatoria ai fini della razionale organizzazione e gestione delle relative concessioni, da redigere a cura dei singoli Comuni costieri in coerenza con il piano di utilizzazione e con gli atti di pianificazione di livello locale."

¹⁷ Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, i Comuni formano o adeguano i piani di spiaggia comunali conformandosi alle indicazioni del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo."

3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10 sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 1 gennaio 2002.¹⁸
- 3 bis. I Comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1o gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione¹⁹.
4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997²⁰.
- 5.²¹
6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle Autorità portuali per finalità turistico-ricreative, sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993²² e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342^{23, 24}.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

(Riordino e semplificazione della normativa di settore)

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.
2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.
3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)²⁵ ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)²⁶.

¹⁸ Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime e dei piani di spiaggia comunali, la concessione di beni demaniali e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è rilasciata dalla Regione e la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari è esercitata secondo le modalità in atto all'entrata in vigore della presente legge."

¹⁹ Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002.

²⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, Supplemento Ordinario.

²¹ Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "5. Fino all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)."

²² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.

²³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1998, n. 233.

²⁴ Comma così modificato dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, le aree sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342."

²⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

²⁶ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, Supplemento Ordinario.

Articolo 14
(Esercizio delle funzioni regionali)

1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.
2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.
3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del d.lgs. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.
4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.
5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.

Articolo 15
(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16
(Risorse finanziarie, strumentali ed umane)

1. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato²⁷.
 - 1 bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria²⁸.
2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.
3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.

Articolo 17
(Decorrenza competenze)

1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 16.

²⁷ Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite."

²⁸ Comma introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2002.

Articolo 18
(Esercizio delle deleghe o subdeleghe)

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
2. Gli Enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:
 - a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;
 - b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.

Articolo 19
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale))²⁹ è abrogata.
2. All'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale)³⁰ è soppressa la parola "marittimo".

²⁹ Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria 27 agosto 1997, n. 14

³⁰ Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 28 settembre 1988, n. 50.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002 n. 1¹

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13)

... omissis ...

Articolo 2

(Modifica all'articolo 8)

... omissis ...

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 10)

... omissis ...

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 11)

... omissis ...

Articolo 5

(Modifica all'articolo 12)

... omissis ...

Articolo 6

(Modifica all'articolo 16)

... omissis ...

Articolo 7

(Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime)

1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione.

2. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo

¹ La presente legge regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 9 gennaio 2002 n. 1 – Parte I.

interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i Comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.

4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di revoca ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione.

5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993 n. 494 sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

Articolo 8 (Norma transitoria)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della l.r. 13/1999 e successive modificazioni.

2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 765, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 50 dell'1 marzo 1995, recante "Elenco dei provvedimenti di competenza degli Uffici Marittimi periferici dei Trasporti e della Navigazione", fatte salve successive diverse determinazioni degli Enti competenti.

Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria².

² La presente legge regionale è entrata in vigore il 10 gennaio 2002.

LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 21

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)*¹.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 è aggiunto il seguente:
"1bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo."

Articolo 2

(Integrazione dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d bis) all'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;
d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti."

Articolo 3

(Integrazione dell'articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 della l.r. 13/1999 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 ter)

L'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) nei confronti delle opere oggetto di nulla - osta demaniale marittimo è rilasciata dalla Regione, in modifica al riparto di competenze individuato dalla legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni.

1 quater)

Il nulla - osta e l'autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima)."

**PER IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
Massimiliano Costa**

¹ La presente legge è stata pubblicata sul B.U.R.L n. 13 del 30/08/2006.

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA ED
AMBIENTALE

piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ¹

¹ Il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali marittime è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002.

ART. 1 – STRUTTURA, CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano, costituente specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, contiene indicazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite alla Regione dall'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e successive modifiche e da essa conferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e successive modificazioni, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

Restano ferme le competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e della balneazione.

Il Piano ha ad oggetto tutte le aree e zone nelle quali si esplicano le funzioni amministrative oggetto del suddetto conferimento, ad eccezione di quelle:

1. ricomprese nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di Savona, Genova, La Spezia;
2. destinate ad altri usi pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per la navigazione marittima.

Il Piano costituisce riferimento:

- a) per i Comuni nella formazione dei rispettivi strumenti urbanistici;
- b) per la redazione e l'approvazione dei Piani Regolatori Portuali per quanto concerne la disciplina relativa ad aree e specchi acquei aventi finalità turistico ricreative.

Il Piano contiene, in appendice, l'elenco della documentazione necessaria per richiesta di titoli demaniali marittimi.

Le direttive e linee guida delle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in oggetto saranno emanate dalla Regione nei modi indicati nell'articolo 11.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le funzioni amministrative sul demanio marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel codice della navigazione, nel regolamento per la navigazione marittima, nella legge 494/1993 e successive modifiche, nell'articolo 10 della legge 88/2001, nella legge regionale 13/1999 e successive modifiche e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo la articolazione di competenze tra gli Enti di seguito indicata.

ART. 3 – CRITERI E FINALITA' GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

I Comuni e la Regione, con riferimento al ruolo specifico ad essi spettante e nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 2, esercitano le funzioni conferite avendo cura di garantire in ogni caso la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Ai fini di cui sopra, unitamente alle disposizioni del presente Piano di utilizzo sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei

litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

ART. 4 – COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo ad essi conferite, provvedono:

- a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni ;
- c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
- d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
- e) al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
- f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
- g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- h) all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
- j) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
- k) al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998.

Spettano altresì ai Comuni gli adempimenti relativi:

- all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità
- al calcolo e alla richiesta dei canoni;
- alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione, anche in riferimento alla proroga delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2001 prevista dalla l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle precedenti lettere b), g), h) anche nei confronti delle concessioni oggetto della sopracitata proroga.

ART. 5 – COMPETENZE DELLA REGIONE

La Regione, con riferimento alla funzione di indirizzo e di coordinamento e volta ad assicurare che l'esercizio delle funzioni conferite avvenga nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 2 e dei criteri e delle finalità di cui all'articolo 3, provvede:

- a) ad adottare direttive e linee guida a norma della l.r.13/1999 e successive modifiche, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da rispettare negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate nonché direttive sulla gestione delle spiagge libere attrezzate, sentita la competente Commissione consiliare;
- b) a promuovere, d'intesa con gli Enti locali, sentito il parere delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, e sulla base delle indicazioni del PTC della Costa e del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), progettazioni integrate di tratti di costa di particolare interesse ai fini della loro valorizzazione e fruizione pubblica, con particolare riferimento alla possibilità di conseguire la continuità dei percorsi pubblici lungocosta;

- c) a definire, d'intesa con i Comuni e con l'Autorità Marittima, le modalità e i contenuti delle linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento degli atti di competenza concorrente (ad esempio ordinanze balneari);
- d) a definire, sulla base di intese con le Autorità Statali, criteri e modalità, ispirati a principi di semplificazione delle procedure, per l'emanazione degli atti per i quali sussistono profili di competenze concorrenti, relativi in particolare alla dominicalità dei beni ;
- e) a rilasciare il nulla osta sulla proposta formulata dal Comune per la definizione delle istanze relative alle seguenti tipologie di atti:
- progetti di utilizzo di aree libere e zone del mare territoriale non concesse, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, lettera b), punti 9 e 17;
 - concessioni per atto pubblico o comunque concessioni che riguardino opere di difficile rimozione su aree libere o specchi acquei non concessi;
 - trasformazioni di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;
- f) a rilasciare i pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima relativi alle opere marittime di difesa della costa e ai ripascimenti, con esclusione dei ripascimenti stagionali di competenza comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera a) della l. 13/1999;
- g) a rilasciare i pareri a norma del successivo articolo 8, lettera b), punti 9 e 18 del presente piano, sulle nuove concessioni su aree libere e specchi acquei non concessi nonché sulle variazioni ai contenuti delle concessioni in essere comportanti l'occupazione di aree libere e specchi acquei non concessi;
- h) a curare il monitoraggio dell'applicazione del Piano e a provvedere al suo aggiornamento secondo quanto previsto dalla l.r. 13/1999 e successive modifiche;
- i) all'aggiornamento, su proposta dei Comuni, della classificazione della valenza turistica delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo.

ART. 6 – NULLA OSTA DELLA REGIONE

Il Comune, per acquisire il nulla osta di cui all'articolo, 5 lettera e), trasmette alla Regione la proposta di pronuncia sulle istanze di concessione demaniale relative ai casi ivi individuati, dopo aver esperito il relativo iter istruttorio.

Il nulla osta può contenere prescrizioni ed è reso dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso infruttuosamente tale termine il nulla osta si intende acquisito.

Il rilascio del nulla osta è finalizzato alla verifica della corrispondenza delle proposte formulate dal Comune ai criteri e alle finalità di cui all'articolo 3.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA

Ai fini dell'applicazione del canone per concessioni con finalità turistico – ricreative le aree sono attualmente classificate nella categoria B di cui alla l. 494/1993 e successive modifiche ed al decreto ministeriale 5 agosto 1998 n. 342.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

Per la libera fruizione e per l'uso pubblico

- 1) Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare.

I Comuni, pertanto, nel rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti. Analogamente, al fine di verificare la rispondenza delle concessioni in essere al suddetto requisito, effettuano pertinenti ricognizioni atte ad individuare le misure eventualmente da adottare al riguardo.

Nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano, la Regione, di propria iniziativa o su istanza di uno o più Comuni interessati, può formulare ulteriori indicazioni o emanare apposite direttive o linee guida al riguardo.

2) Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione

3) Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

4) L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge individuati dal PTC della Costa e riportati nelle relative tavole di cui al fascicolo 2.2.1, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Per la tutela dal rischio idrogeologico

5) Nelle zone foci la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98, se approvato. Nelle more dell'approvazione si applicano comunque le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26 della l.r. 9/1993, nonché le misure di salvaguardia previste dalla DGR n. 2615 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche. Tale prescrizione opera, in presenza di Piano di Bacino o dello stralcio ai sensi del D.L. 180/98 approvato, per i segmenti di asta fluviale individuati nella carta del reticolo idrografico e, comunque, per i corsi d'acqua pubblici inseriti negli elenchi provinciali.

6) Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

7) Nelle aree a rischio di frana, ove non esiste uno specifico piano di bacino o stralcio ai sensi del D.L. 180/1998 approvato, valgono le specifiche normative previste dalla D.G.R. 1277/1999 e successive modifiche.

Per le aree protette

8) Il nulla osta dell'Ente Parco previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è da richiedere anche per interventi, impianti ed opere ricadenti nelle aree demaniali marittime del rispettivo Parco.

b) PRESCRIZIONI RELATIVE A SPECIFICI USI

*Usi turistico ricreativi*²

9) In ordine all'obiettivo prioritario di mantenere una quota significativa di aree balneari destinate a spiagge libere, i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze per nuove concessioni in aree libere o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate devono presentare alla Regione un progetto di utilizzo idoneo ad accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate attualmente presenti sul litorale comunale o che si intendono prevedere.

Tale documentazione deve contenere in particolare:

- lo stato delle concessioni in essere nelle zone balneabili, con particolare riferimento alla consistenza e alla posizione delle aree libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché dei percorsi per il libero accesso al mare;
- l'individuazione dei servizi e delle attrezzature all'interno delle spiagge libere attrezzate esistenti;
- l'organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione, specificando le quantità, la localizzazione e la regolamentazione della gestione delle spiagge libere attrezzate, garantendo modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del canone in misura non superiore al canone fissato della concessione demaniale marittima, in modo da conseguire l'obiettivo dell'uso sociale delle spiagge libere attrezzate.

Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

Sulla base di tale documentazione la Regione rilascia, entro sessanta giorni, un nulla osta indicante le condizioni da osservarsi per il rilascio delle eventuali nuove concessioni in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, avuto particolare riguardo alla qualità e fruibilità delle spiagge libere e alla sistemazione e alle attrezzature delle spiagge libere attrezzate.

Ai fini del presente Piano e in attesa dell'emanazione delle linee guida e delle direttive di cui all'articolo 5 lettera a) si definiscono spiagge libere attrezzate quelle contraddistinte dalla garanzia del libero accesso da parte del pubblico e che presentino i seguenti requisiti minimi essenziali:

- servizi di pulizia, sorveglianza e salvamento
- idonea dotazione di servizi igienici.

Rispetto ai suddetti requisiti minimi essenziali, il Comune può prefigurare una più articolata attrezzatura ed organizzazione della spiaggia libera attrezzata, fermo restando che i manufatti e le attrezzature devono essere di facile rimozione, e occupare una porzione ridotta dell'intera spiaggia in concessione.

La presente prescrizione non opera per le nuove concessioni di aree libere che rivestano un carattere di marginalità (quali piccoli ampliamenti e rettifiche di concessioni esistenti o accessi di libero transito verso mare) per cui non è necessaria la predisposizione del progetto di utilizzo e la conseguente acquisizione di nulla osta regionale.

² *Le prescrizioni e i criteri che seguono sono formulate in attesa dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.2, comma 4 della legge 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo": Tale Decreto deve fissare " i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; nonché gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico" (art.2, comma4 lett. l) e m). In attuazione di quanto disposto dal citato comma vedi D.P.C.M. 13 settembre 2002.*

Il Comune può inserire il progetto di utilizzo in argomento in un piano più complessivo di sistemazione delle spiagge di cui intenda eventualmente dotarsi, fermo restando l'obbligo di acquisizione del nulla osta regionale solo sulla parte riguardante il progetto di utilizzo.

10) Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficenza, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico.

11) Le concessioni per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della l. 104/1992;

12) Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente all'ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione così come modificato dall'articolo 10 della l. 88/2001.

13) Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;

14) Nelle nuove concessioni deve essere garantito il libero transito del pubblico lungo la battigia in uno spazio di larghezza significativa, da determinarsi in relazione alle caratteristiche del sito e comunque non inferiore a tre metri;

15) La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

Dipporto nautico

16) Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto indicazioni contenute nel PTC della Costa con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.

17) Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.

Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

Con detto parere la Regione può stabilire che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune senza l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 5, lettera e).

Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale richiesti dai concessionari nelle acque antistanti la rispettiva concessione.

Attività produttive

18) In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura).

Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

Opere marittime. Ripascimenti

19) Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri e alle indicazioni del PTC della Costa nonché alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999³.

20) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a) della l.r. n.13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.

21) In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, la Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni o il rinnovo di quelle preesistenti, alla predisposizione da parte dei comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni.

ART. 9 - CRITERI E PROCEDURE DA SEGUIRSI IN CASI PARTICOLARI⁴

A seguito dell'aumento della profondità dell'arenile

1) Qualora per fenomeni naturali, si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione e alla determinazione del relativo canone concessorio.

Tipologia delle opere ai fini dell'applicazione del canone

2) Ai fini dell'applicazione del canone si assumono le definizioni di opere "di difficile rimozione" e di "facile rimozione" riportate alla pagina 6 della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 (serie I, titolo: Demanio Marittimo) del 24 maggio 2001.

Per concessioni temporanee

3) I Comuni possono rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.

³ Ad oggi la materia dei ripascimenti stagionali risulta normata dai seguenti documenti:

1) Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali ripascimento degli arenili (approvati con delibera n. 173/2006);

2) Regolamento regionale n.6 – "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (emanato dal Presidente della Giunta regionale in data 23/10/02). Tali testi ed i relativi allegati si possono consultare sul sito della Regione Liguria (www.regione.liguria.it).

⁴ Per quanto non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle circolari ministeriali e in particolare alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.120 (serie I titolo: Demanio Marittimo) del 24 maggio 2001, inviata a tutte le Regioni e Comuni costieri 2001, che chiarisce alcuni aspetti relativi alla determinazione del canone e fornisce un contributo di linee guida sulle procedure.

Per la realizzazione di strutture precarie all'interno dell'area di concessione

4) Nei casi previsti al punto 6 delle linee guida della citata Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/2001 il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune.

Per l'inserimento paesistico delle opere edilizie, delle cabine e dei percorsi sull'arenile

5) La collocazione dei manufatti deve garantire il mantenimento della visuale verso il mare dai principali percorsi pedonali, viari e ferroviari. Quando ciò non sia possibile in considerazione delle quote esistenti, è necessario articolare la disposizione dei manufatti in modo da mantenere gli opportuni cannocchiali visivi.

6) In assenza di una specifica e diversa disciplina paesistica di livello puntuale contenuta negli strumenti urbanistici generali o nei PUC, si raccomanda la realizzazione di opportune sistemazioni a verde che separino edifici e cabine dai percorsi pubblici e, nell'utilizzo di materiali, la scelta del legno, anche come pavimentazione dei percorsi pedonali, nonché l'impiego dei colori naturali o tradizionali, evitando il più possibile il ricorso a materiali metallici e laminati.

ART. 10 TERMINI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale, e quindi anche per la pronuncia su istanze di concessioni demaniali in senso sia positivo sia negativo, trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 725, in attesa di successive e diverse determinazioni in proposito assunte dai Comuni.

ART. 11 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

La Regione effettua azioni di monitoraggio e verifica degli effetti conseguenti all'applicazione del Piano in vista del suo eventuale aggiornamento.

L'aggiornamento del Piano è approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r.13/1999 e successive modifiche, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Le direttive e le linee guida sulle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo sono emanate, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r.13/1999 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

L'aggiornamento dell'elenco della documentazione necessaria per richiesta di titoli demaniali marittimi" in appendice al presente Piano è effettuato con Deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano e per la definizione dei temi di cui alle lettere c), d), i) dell'articolo 5, la Regione promuove la costituzione di un Tavolo Permanente di Concertazione, aperto alla partecipazione dell'Autorità Marittima, comprendente rappresentanti di Regione, Province, Comuni e Associazioni di categoria più rappresentative.

APPENDICE

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICHIESTE DI TITOLI DEMANIALI MARITTIMI.

ISTANZA DI NUOVA CONCESSIONE

Istanza indirizzata al Comune interessato, in almeno cinque copie, contenente:

- a dati del richiedente comprensivi di codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- b uso della concessione demaniale richiesta;
- c durata della concessione demaniale richiesta;

corredata dei sotto elencati allegati firmati da un tecnico abilitato.

Nei casi in cui la richiesta sia presentata da società/enti e/o associazioni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e statuto, nonché da idonea documentazione firmata da un tecnico abilitato atta a dimostrare il regolare possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell'istanza.

ALLEGATI

1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:

- a. La individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima;
- b. La specificazione delle attività che si intendono esercitare e della durata della concessione demaniale marittima;
- c. La descrizione della organizzazione complessiva dell'area oggetto di concessione e della tipologia delle opere da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la quantità dei servizi da assicurare.

In particolare la relazione tecnica deve indicare in che modo il richiedente assicuri l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti negli articoli 8 e 9 del Piano di Utilizzo.

2. Elaborati grafici costituiti da:

- a. Localizzazione dell'area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000;
- b. Stralci dello SUG vigente;
- c. Stralci della pianificazione Territoriale vigente (P.T.C.P., P.T.C. della Costa, altri P.T.C.);
- d. Stralci di eventuali S.U.A. vigenti;
- e. Stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1:2000) recante il numero di foglio di mappa, particella con l'individuazione dell'area oggetto di richiesta di concessione;
- f. Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell'area oggetto di intervento esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento;
- g. Documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale dei luoghi.

3. Progetto rappresentato su:

- a. Planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto recante oltretutto in pianta ed in un'apposita legenda a margine:
 - la superficie complessiva dell'area richiesta in concessione,
 - la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse,

- la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate a verde, ecc.)
- La planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di battigia.

b) Piante sezioni e prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100.

Qualora la richiesta sia relativa ad opere di difficile rimozione dovrà altresì essere prodotto:

- c. Computo metrico estimativo relativo alle opere da realizzare;
- d. Piano finanziario dettagliato di investimento e di ammortamento;

La redazione della planimetria indicante l'area oggetto di richiesta di concessione dovrà essere eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti riscontrabili sul terreno ed individuati come capisaldi di riferimento.

DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE SENZA AMPLIAMENTO O CON AMPLIAMENTO NEI SOLI CASI DI RIPASCIMENTO NATURALE (OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, E/O AMPLIAMENTI DI OPERE GIA' ESISTENTI).

Istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.

In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere oltre a quanto sopra indicato alla lettera b del punto 3, una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale sopra citate.

DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO DERIVANTE DA FENOMENI DI RIPASCIMENTO NATURALE, SENZA ESECUZIONE DI ALCUN TIPO DI OPERA.

Istanza diretta al Comune interessato con allegata la documentazione prevista per le domande di nuova concessione, limitatamente al punto 2 lettere e., f. e g.

DOMANDA DI SUBINGRESSO

Istanza del subentrante al Comune interessato con allegata dichiarazione di cessione del precedente concessionario.

ALTRE DOMANDE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Devono essere inviate al Comune interessato che provvederà a richiedere all'interessato l'eventuale documentazione da produrre.



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E
AMBIENTALE

SETTORE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

[Si attesta che il presente documento,
composto da n. 10 pagine, è conforme
all'allegato alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 512 del 21 maggio 2004.](#)

Genova, 1 giugno 2004

*Il Funzionario
(dott. Luca Parodi)*

LINEE GUIDA PER LE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE **E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVI STABILIMENTI BALNEARI ¹**

Premessa

Nelle regioni costiere, in cui il turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali attività economiche, l'uso delle aree demaniali è stato sempre più diffusamente destinato ad ospitare le funzioni necessarie al rafforzamento e alla qualificazione di questo tipo di turismo. Così anche in Liguria.

Questo uso prevalente, nelle forme specifiche che ha assunto (sia di tipo giuridico, con il regime concessorio, che di modello insediativo, con riferimento alla diffusione dello "stabilimento balneare" con le sue funzioni organizzate sempre più numerose) produce innegabili risultati sotto il profilo economico ed anche, in moltissimi casi, sotto il profilo della qualità ambientale e del razionale ed organizzato assetto degli spazi lungo la fascia costiera.

Certamente produce anche un limite per quello che riguarda il libero e gratuito accesso al mare, che resta una delle finalità da perseguire nell'uso delle aree demaniali marittime.

Tale finalità deve essere pertanto garantita e recuperata ove sia stata, nel tempo, compressa o annullata.

Il conseguimento soddisfacente di questa esigenza (fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare) correlata a una equilibrata valorizzazione turistico-economica delle spiagge, può ottenersi, sia individuando tratti fruibili di litorale (spiagge o scogliere praticabili) da lasciarsi liberi (ossia non concessi ad alcun soggetto) sia attraverso la individuazione di spiagge libere attrezzate, preordinate a contemperare l'esigenza del libero accesso al mare con quella - comunque presente - di una adeguata gestione dei tratti di litorale in questione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, del decoro, che risultano pressanti stante il forte affollamento cui detti spazi (liberi o meno che siano) devono far fronte nel periodo estivo.

Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali ha già fissato alcuni *standard* minimi idonei a classificare una spiaggia con la definizione di "spiaggia libera attrezzata", stabilendo che la titolarità della concessione sia in capo all'ente pubblico e prevedendone una miglior definizione e

¹ *Le Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate sono state approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004.*

regolamentazione attraverso queste successive linee guida ², redatte anche sulla base dei suggerimenti scaturiti a seguito delle consultazioni avviate con gli Enti Locali e le Associazioni di categoria.

Con il presente documento vengono anche meglio definite le caratteristiche delle spiagge libere (cioè delle spiagge non date in concessione), che dovranno essere mantenute o recuperate in una misura significativa rispetto alle altre tipologie prevalenti (stabilimento- spiaggia libera attrezzata) in ogni litorale comunale.

Le linee guida affrontano inoltre il problema della riconduzione delle numerose concessioni "atipiche" (cioè relative ad attività collegate alla balneazione ma non riconducibili a tipologie chiare e definite) e dei depositi attrezzi verso l'unica tipologia della spiaggia libera attrezzata.

Spetterà ai Progetti di Utilizzo delle Aree Demaniali organizzare l'uso del demanio in modo da proporre un'offerta di tipologia delle spiagge e dei tratti di litorale balneabili opportunamente diversificata per rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze di chi vuole godere delle spiagge e del mare liguri.

1.Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, in particolare per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di concessioni esistenti per le spiagge libere attrezzate ³.

Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore (turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.).

Le definizioni e la disciplina che seguono, per semplicità riferite alle "spiagge", si applicano anche ai tratti di scogliera naturale o di costa artificiale (scivoli, terrazzi, ecc.), frequenti lungo la costa ligure, che, per caratteristiche morfologiche, di esposizione al moto ondoso e di accessibilità (sono servite da percorsi pubblici), si prestino alla balneazione.

2.Definizioni e tipologie

Ai fini demaniali, l'utilizzo balneare libero può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge:

- **spiaggia libera:** si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
- **spiaggia libera attrezzata:** si intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato ⁴ che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

² Parallelamente il PUD (Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 in data 9 aprile 2002) ha anche limitato la possibilità di nuove concessioni a privati per chioschi in aree libere, in ragione del limitato servizio da questi offerto all'utente, proibendo in particolare il rilascio di nuove concessioni per deposito attrezzi. A questa decisione ha contribuito l'elevato numero di licenze rilasciate per strutture di ridotta dimensione (15 mq) destinate a deposito sdraio e ombrelloni nel periodo di vigenza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 16 aprile 1999 (che regolava il periodo transitorio in assenza del PUD), e la conseguente constatazione che molte di queste strutture andavano a incidere su spiagge libere, senza peraltro garantire i servizi essenziali per la balneazione.

³ Queste linee guida sono rivolte sia ai Comuni, che dovranno seguirle nell'esercizio delle funzioni amministrative di gestione delle aree demaniali marittime di loro competenza, sia alle Autorità portuali. Per quest'ultime, ovviamente, il campo d'applicazione delle linee guida risulta limitato al rilascio delle concessioni in quelle aree demaniali marittime che, pur ricadendo nelle circoscrizioni territoriali di competenza, sono finalizzate ad un uso turistico ricreativo non connesso alle attività portuali.

⁴ Le nuove concessioni per spiaggia libera attrezzata sono rilasciabili esclusivamente a favore di un Ente pubblico, a norma dell'articolo 8, lettera b) numero 12) del PUD. Per le concessioni già rilasciate a privati prima dell'entrata in vigore del PUD, in sede di rinnovo, valgono le disposizioni di cui al punto 7 delle presenti Linee guida.

1. pulizia
2. sorveglianza
3. salvamento
4. servizi igienici.

Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza e di ordine pubblico, e in relazione all'esistenza di un'esperienza già avviata di gestione sperimentale di una spiaggia "organizzata" in concessione al comune di Finale Ligure, la Regione può autorizzare deroghe per forme particolari di concessione delle spiagge alle Amministrazioni Comunali.

Anche in ottemperanza dell'art. 4, comma 1, lett. i) l.r. 22/3/2000⁵, i comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono ad individuare, durante la stagione balneare, aree antistanti lo specchio acqueo debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l'intera permanenza all'interno dell'area medesima, adottando ogni utile ed opportuno accorgimento per salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

3. Rapporti tra spiagge libere e spiagge in concessione

In ogni Comune deve essere mantenuta una estensione significativa di spiaggia libera.

Il Comune, nella formazione del PUD, è tenuto ad identificare e motivare tale estensione, in rapporto alla morfologia della costa nonché alla qualità, dimensione e posizione degli arenili complessivamente presenti nel territorio comunale.

Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "effetti barriera" che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituite.

4. Disciplina delle spiagge libere

Nelle spiagge libere il Comune provvede alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni.

Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione; detta concessione può comprendere in unico atto tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali.

Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura.

Gli obblighi del Comune relativi alla sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

⁵ Si riporta un estratto del comma 1 dell'articolo 4 (ad oggetto "Competenze dei Comuni") della legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo":

"1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane:(...) i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative."

5. Disciplina delle spiagge libere attrezzate

Nelle spiagge libere attrezzate:

- 1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ⁶ ben visibile all'ingresso della concessione;
- 2) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- 3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- 4) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
- 5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD ⁷, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
- 6) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- 7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- 8) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:
 - a. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
 - b. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
- 9) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

⁶ Vedasi la tavola 2 allegata alle presenti Linee Guida.

⁷ L'articolo 6 del PUD recita: "Il Comune ...(omissis)... trasmette alla Regione la proposta di pronuncia sulle istanze di concessione demaniale relative ai casi ivi individuati, dopo aver esperito il relativo iter istruttorio.

Il nulla osta può contenere prescrizioni ed è reso dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso infruttuosamente tale termine il nulla osta si intende acquisito."

6. Gestione

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione ad Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della Navigazione⁸:

1. con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
2. con convenzione⁹ con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;
3. con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.

Qualora l'Ente pubblico metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (quali un chiosco bar, ombrelloni, ecc.), può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione.

I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante.

La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico.

Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:

- il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
- la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.

Il tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, ecc.) è fissato dal Comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

7. Rinnovi

Le concessioni per spiagge libere attrezzate in fase di rinnovo devono essere adeguate alle presenti linee guida. Nel caso in cui sia necessario un adeguamento delle strutture insistenti sulle aree in concessione, l'atto di rinnovo può prevedere - a pena di decadenza della concessione stessa ai sensi dell'art. 47, lettere a) ed f)¹⁰ del Codice della Navigazione - che le necessarie modifiche siano realizzate entro un congruo termine da indicarsi nell'atto stesso.

⁸ Si riporta il testo dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione ad oggetto "Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione":

" Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione."

⁹ vedasi anche la legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 ad oggetto "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

¹⁰ Si riporta il testo delle lettere a) ed f) dell'art. 47 del Codice della Navigazione ad oggetto "Decadenza dalla concessione":

" L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

(.....)

f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti."

E' vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione ¹¹ che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura. Con riferimento alle concessioni del tipo suddetto esistenti, i Comuni, in sede di redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime dovranno prevedere, sulla base delle specifiche necessità locali e ove lo stato dei luoghi lo consenta in riferimento alle finalità generali di qualificazione del litorale e al miglioramento dei servizi all'utenza perseguiti dal PUD, le modalità più opportune per la trasformazione di tali concessioni in concessioni per spiaggia libera attrezzata, anche mediante opportune ricollocazioni ove detta trasformazione non risultasse possibile od opportuna in sito.

I Progetti di utilizzo vigenti devono essere, se del caso, adeguati alla prescrizione di cui sopra entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Nelle more del primo progetto di utilizzo o dell'adeguamento dello stesso, le concessioni di cui si tratta possono essere rinnovate esclusivamente con scadenza annuale.

Per le concessioni esistenti per attività balneari differenti dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge libere attrezzate, i Progetti di utilizzo dovranno prevedere le opportune trasformazioni volte ad uniformare le tipologie ed a migliorare complessivamente l'offerta turistica, anche mediante la trasformazione delle concessioni esistenti in spiaggia libera attrezzata. Anche in questo caso i Progetti di utilizzo dovranno essere adeguati entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Nei casi sopra previsti di trasformazione delle concessioni esistenti in concessioni per spiagge libere attrezzate, la titolarità delle stesse, non trattandosi di nuove concessioni soggette al principio generale che prevede la titolarità dell'Ente Pubblico, rimane in capo al privato.

I Comuni sono tenuti a valutare l'opportunità di autorizzare le richieste di subingresso per concessioni di spiaggia libera attrezzata intestate a privati in relazione all'obiettivo di ricondurre la titolarità delle stesse all'Ente Pubblico.

8. Informazione al pubblico e monitoraggio

I Comuni e la Regione favoriscono l'informazione sulle opportunità di fruizione del demanio marittimo, con particolare riferimento alla dotazione, localizzazione e servizi delle spiagge libere e libere attrezzate.

Ai fini del monitoraggio del PUD e delle presenti linee guida, previsto dall'articolo 11 dello stesso Piano di Utilizzo, i Comuni trasmettono alla Regione, secondo le modalità e i tempi da questa successivamente indicati, le necessarie informazioni sulle concessioni in atto.

9. Criteri per l'aggiudicazione di concessione di nuovi stabilimenti balneari

Qualora un Comune preveda nel proprio Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali la possibilità di rilasciare nuove concessioni per stabilimento balneare, la scelta del concessionario si effettua con le procedure della licitazione privata, previa adeguata pubblicità e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Fermo restando che il canone posto a base della concessione è fissato dalla legge e che potrà variare in relazione alla tipologie di opere proposte, l'aggiudicazione della concessione, in aggiunta ai criteri previsti dall'art. 37 Cod. Nav.¹² in relazione alla preferenza da dare alle opere non fisse e completamente amovibili, è fatta anche sulla base dei seguenti criteri:

¹¹ L'articolo 8, lettera b) n. 13 del PUD recita: "Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;"

¹² Si riporta il testo dell'articolo 37 del Codice della Navigazione ad oggetto: "Concorso di più domande di concessione":

"Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

- qualità del progetto (inserimento nel contesto, rispetto delle visuali da terra verso mare, funzionalità dell'impianto balneare, utilizzo dei materiali, basso impatto ambientale delle sistemazioni, opere di rinaturalizzazione, presenza di sistemazioni e arredo a verde, ecc.);
- qualità della proposta gestionale (qualificazione del concessionario nel settore turistico, n° addetti, tipologia e innovazione delle eventuali attività complementari proposte, modalità di gestione per una migliore sostenibilità ambientale);
- investimento proposto.

Ai sensi dell'art. 8, lett. b) n. 9 del PUD il Comune riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

10.Possibilità di deroga alle linee guida

Nei confronti dei parametri quantitativi e percentuali stabiliti dalle presenti Linee guida è ammessa deroga previa presentazione di motivata richiesta da parte del Comune alla Regione e rilascio da parte di quest'ultima, con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, di apposito nulla osta ¹³.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”

¹³ Vedi la precedente nota numero 7.

Tavola 1
 SCHEMA POSSIBILE SUDDIVISIONE SUPERFICIE IN CONCESSIONE




Tavola 2
CARTELLO TIPO



 PANTONE YELLOW 012 CVC

 PANTONE HERACHROME MAGENTA CVC

(misure indicative: da 50 a 60 cm per la base / da 75 a 90 cm per l'altezza)

Tavola 3
ESEMPI DI POSIZIONAMENTO DEL CARTELLO

